



## FEDERAZIONE ITALIANA DRAGON BOAT

*Affiliata International Dragon Boat Federation*

*European Dragon Boat Federation*

### **Art. 24 - L'esercizio del diritto di voto nell'Assemblee Nazionali**

#### 1) ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è così attribuito:

- a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spettano 7 voti;
- b) ai Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto spettano 2 voti;
- c) ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto spetta 1 voto.

Gli indici di voto indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo saranno attribuiti in funzione del punteggio ottenuto nella graduatoria finale della Coppa Matteucci o Classifica Generale FIDB relativa alla stagione agonistica dell'anno precedente (VOTO PLURIMO) ed in particolare:

- restano invariati (coefficiente  $K = 1$ ) per tutte le società che hanno ottenuto fino a 300 punti;
- saranno moltiplicati per un coefficiente  $K = 2$  per le società che hanno ottenuto da 301 a 1500 punti;
- saranno moltiplicati per un coefficiente  $K = 3$  per le società che hanno ottenuto oltre 1500 punti.

PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	VOTI PRESIDENTE	VOTI ATLETI	VOTI TECNICI
FINO A 300 PUNTI	1	7	2	1
DA 301 A 1500	2	14	4	2
OLTRE 1500	3	21	6	3

Le società che nella stagione agonistica precedente alla votazione non erano iscritte alla federazione non hanno diritto di voto. Le società, per esercitare il diritto di voto, devono necessariamente essere in regola con il tesseramento per l'annualità vigente al momento delle votazioni stesse.